



COMUNE DI CATENANUOVA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 07/02/2024 N. 11

Oggetto: opposizione all'ordinanza di assegnazione somme resa dal Tribunale di Enna r.g. es. mob. 46/2022 tra il Sig. Marino Gioachino e Consorzio Acquedotto intercomunale.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 ss. mm. e ii.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Favorevole.

La responsabile del settore



Lì, 07/02/2024

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Favorevole:

Il responsabile del settore
finanziario



Lì, 07/02/2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno sette
del mese di febbraio alle ore 17:45 e segg.,
in Catenanuova nell'aula dell'adunanza, si è riunita
la Giunta Comunale sotto la presidenza del:

Sindaco

Vice - Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori.

All'appello nominale risultano presenti:

NOME E COGNOME	CARICA RIVESTITA	P	A
Antonio IMPELLIZZIERI	Sindaco	×	
Carmelo DI MARCO	Assessore	×	
Nicola LEOCATA	Assessore		×
Rosaria INGRASSIA	Vice- Sindaco		×
Lucia BARBAGALLO	Assessore	×	
TOTALE		3	2

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Filippo Ensabella

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione n.11 del 07/02/2024

con voti unanimi favorevoli espressi, dagli aventi diritto, nelle forme e nei modi di legge

DELIBERA

approvare la entro riportata proposta di deliberazione,

con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 10 DEL 07/02/2024

Oggetto: opposizione all'ordinanza di assegnazione somme resa dal Tribunale di Enna r.g. es. mob. 46/2022 tra il Sig. Marino Gioachino e Consorzio Acquedotto intercomunale.

Proponente

Il Sindaco

Antonio Impellizzieri



IL SINDACO

Premesso:


- Che il sig. Marino Gioachino è creditore del Consorzio Acquedotto Intercomunale tra i Comuni di Catenanuova, Centuripe, Maletto e Regalbuto;
- Che con atto di pignoramento presso terzi il Creditore pignorava il predetto Consorzio presso i Comuni Soci;
- Che i Comuni rendevano dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c.;
- Che il Creditore contestava la dichiarazione resa dai Comuni terzi e instava procedimento ex art. 549 c.p.c. per la verifica del debito eventualmente gravante sui Comuni;
- Che i quattro Comuni si costituivano in giudizio eccependo di non essere debitori del Consorzio che ha autonomia patrimoniale rispetto ai Soci nonché perchè lo stesso non svolge attività da quasi un ventennio e che si trova, con tale decorrenza, in fase di liquidazione;
- Che il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto "verosimile" che i Comuni siano debitori del Consorzio dagli stessi costituito *"ritenuto verosimile il credito di parte esecutata nei confronti dei Comuni, in ragione e in proporzione alla loro rispettiva quota di partecipazione; ritenuto che in atti sussista documentazione sufficiente a far ritenere che sussista un rapporto debitorio dei Comuni terzi pignorati nei confronti del debitore esecutato Consorzio in relazione allo svolgimento dell'attività consortile, sicché i Comuni sono tenuti a versare il corrispettivo spettante per la funzionalità dell'ente."*
- Che il Giudice ha ritenuto dovute le somme necessarie a garantire la funzionalità del Consorzio che, come noto, viceversa non svolge attività alcuna con decorrenza dall'emanazione dal periodo di assegnazione del servizio idrico integrato all'Ato Idrico;
- Che gli Enti Consorziati devono rimanere estranei alla fase di liquidazione del Consorzio (Corte dei Conti per la Regione Veneto con Deliberazione n. 386/2017/PAR *"..vista l'autonomia patrimoniale di un consorzio costituito ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 267/2000 – nel caso di procedura di liquidazione del consorzio medesimo, i comuni debbano rimanere estranei all'attività di ripiano delle perdite economiche pregresse, generate fino all'avvenuta liquidazione.."*);
- Che, con Ordinanza di assegnazione somme ex art. 552 c.p.c., resa in data 1/02/2022, il Tribunale di Enna, nel procedimento r.g. es. mob. 202/2021, assegnava le somme spettanti al creditore nei confronti del Consorzio ritenendo i Comuni debitori del Consorzio e ripartendo le somme assegnate per le quote di partecipazione dei Comuni e a carico delle stesse;
- Che, con comunicazione del 3/02/2022, il legale incaricato dai quattro Comuni, nel comunicare l'emissione dell'ordinanza di assegnazione somme relazionava gli Enti e comunicava che il predetto provvedimento fosse impugnabile nel termine di gg. 20 ex art. 617 comma II c.p.c.;

**PROPONE
CHE LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERI**

1. di autorizzare la costituzione dell'Ente per opposizione all'ordinanza di assegnazione somme, in favore del Sig. Marino Gioachino nel giudizio Tribunale di Enna r.g.es. mob. 46/2022;
2. di nominare, a tal fine, l'Avv. Pasquale Bonomo del Foro di Catania;
3. di approvare il preventivo per la complessiva somma di € 4.028,24 comprensiva di spese generali, cassa avvocati, c.u. , marca da bollo e IVA se dovuta, registrato al prot. n.1618 del 7/02/2024;
4. di dare atto che con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute, al presente atto, le condizioni di urgenza nel provvedere e, conseguentemente, viene dichiarato immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

L'assessore Anziano Il Sindaco Il Segretario Comunale




Deliberazione pubblicata all'Albo pretorio on-line per consecutivi giorni quindici in data

08/02/2024



Il Resp.le della pubblicazione



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;

Catenanuova, 7-2-2024



Il Segretario Comunale
Dr. Filippo Ensabella

